

	<p><u>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE</u></p> <p>ISTITUTO COMPRENSIVO "MONS.ARRIGO "</p> <p>di MONTEMAGGIORE BELSITO</p> <p>e SEZ.STACCATE DI ALIMINUSA e SCIARA</p> <p><i>C.F. 87001030821 - C.M. PAIC825006</i></p> <p>CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE UFREMM</p>	 Regione Siciliana
 <p>VIA GIUNTA MUNICIPALE- 90020 MONTEMAGGIORE BELSITO</p> <p>Tel.: 091/8996224 – Tel./Fax 091/8996222 – e mail:paic825006@istruzione.it</p> <p>Sito web: www.icmontemaggiorebelsito.edu.it Pec : paic825006@pec.istruzione.it</p>		

IC "Mons. Arrigo"-Montemaggiore B.
 Prot. 0006785 del 02/12/2021
 06-C14 (Uscita)

**CONTRATTO RELATIVO ALL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE D.LGS. 81/2008 e smi
 CIG. Z92343505E**

Tra L'Istituto Comprensivo "Monsignor Arrigo" con sede legale in Montemaggiore Belsito, via Giunta Municipale snc, nella persona del legale rappresentante Dirigente Scolastico Reggente Claudia Corselli, codice fiscale CRSCLD61P54Z133H d'ora innanzi "Istituto"

E

Il Dott. Guido Lacca, nato a Palermo il 15/03/1971, Codice Fiscale LCCGDU71C15G273C, residente in Palermo via Massimo D'Azeglio 9/B – 90100, P.Iva 04978530824, dichiara di accettare l'incarico di Medico Competente come risulta dai titoli professionali e dal curriculum vitae agli atti dell' Istituzione Scolastica, che sarà sempre indicato come Medico Competente, in possesso dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 D. Lgs. 81/2008, specialista in medicina del lavoro

PREMESSO

Che l'Istituto, ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 81/2008) ha l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente a seguito delle risultanze del processo di valutazione dei rischi che prevede la necessità di avvalersi di un Medico Competente è prevista dagli artt. 25 e 41 del D. Lgs. 81/2008 e dalle altre leggi vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

che in data 01/12/2021 è scaduto l'affidamento dell'incarico del servizio di sorveglianza sanitaria acquisito da questa istituzione scolastica a seguito di avviso pubblico prot 5411/06-C14 dell'08/10/2020 e successive proroghe;

che non esiste tra il personale interno all'istituzione scolastica una figura professionale in possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l'incarico di medico competente

che il Dott. LACCA Guido ha manifestato la disponibilità a mantenere le stesse vantaggiose condizioni contrattuali del precedente incarico come da conferma prot. n. 6602/06-C14 del 24/11/2021 che risultano congrue e vantaggiose per l'Amministrazione

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 – La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Incarico

L'Istituto Scolastico affida al Medico Competente le funzioni indicate dagli artt. 25 e 41 del D. Lgs. 81/2008.

Art. 3 – Obblighi del medico competente

Il medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all'interno di questo Istituto, dovrà svolgere i compiti previsti nel D. Lgs. n. 81/2008, artt. 25, 29 comma 1), 40, 41 e qualsiasi attività che tale decreto pone a carico del medico competente.

In particolare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 lettera g), dovrà provvedere all'integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. n. 81/2008, e quindi dovrà:

Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione;

Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008;

Informare per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi;

Istituire, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio di cui alla lettera f), aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria che verrà custodita nel rispetto delle disposizioni del Regolamento 679/2016 UE, ed ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;

Consegnare, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di protezione dei dati personali ex Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 con salvaguardia del segreto professionale, e Regolamento UE 679/2016;

Consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornire le informazioni riguardo la necessità di conservazione;

Inviare all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (conservazione e tutela in materia di protezione dei dati personali);

Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti;

Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;

Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;

Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa da quella annuale dovrà essere comunicata al datore di lavoro al fine di provvedere alla annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati verranno forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

Partecipare alla riunione periodica annuale col R.S.P.P.. Inoltre, dovrà trasmettere ai servizi competenti per territorio, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento ed esclusivamente per via telematica, le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo le indicazioni dell'allegato 3B del D. Lgs. n. 81/2008, elaborate evidenziando le differenze di genere.

In presenza di difficoltà oggettive e per motivate ragioni, il medico competente potrà avvalersi della collaborazione di medici specialisti, in possesso degli stessi titoli e requisiti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008, da lui diretti e coordinati.

Sarà, inoltre, sua cura:

- coordinarsi con questa istituzione scolastica per armonizzare i tempi e i modi dell'intervento sanitario, al fine di adeguarlo strettamente alle nostre esigenze, tenuto conto anche delle indicazioni fornite da *“Il primo soccorso nei luoghi di lavoro”* – Linee Guida INAIL 2018;

- organizzare ed effettuare corsi per la formazione in materia di primo soccorso del personale nominato per svolgere le funzioni di Addetto al primo soccorso o per l'aggiornamento dei soggetti già in possesso di specifico attestato;
- curare l'informazione in materia sanitaria e di primo soccorso di tutto il personale in servizio e fornirgli del necessario materiale documentale;
- garantire la presenza in Istituto, almeno un giorno al mese, con cadenza regolare, in giorno ed orario da concordare con il Dirigente Scolastico.

Art. 4 Obblighi dell'istituto

L'Istituto Scolastico dovrà fornire al Medico Competente:

- Le valutazioni d'obbligo (es. valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/08);
- Tutte le informazioni riguardanti le sedi/immobili/gli impianti/macchinari e le attrezzature, l'assetto e i processi organizzativo – gestionali;
- Eventuali prescrizioni rilasciate dallo SPISAL della ASP di competenza;
- Periodicamente l'elenco aggiornato dei propri dipendenti;
- I nominativi degli addetti alle funzioni di sicurezza.

Dovrà inoltre:

- Inviare a visita medica ed accertamenti sanitari integrativi e/o diagnostici il proprio personale alle scadenze previste dal programma degli accertamenti sanitari periodici;
- Favorire lo svolgimento dei sopralluoghi presso l'ambiente di lavoro da parte del Medico Competente incaricato ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. A, D. lgs. 81/08.

Art. 5 –Sede e modalità di svolgimento

Il medico competente effettuerà le visite mediche presso la sede di via Giunta Municipale snc nei giorni e nelle ore che saranno concordati con l'Istituto.

Per gli eventuali esami integrativi strumentali e/o diagnostici il medico competente si può avvalere di professionisti ed Enti scelti di comune accordo con l'interessato/Istituto.

Art. 6 – Compenso e modalità di pagamento

Per l'attività svolta dal Medico Competente saranno corrisposti i seguenti compensi:

- compenso onnicomprensivo annuo lordo di € 250,00 comprensivo di relazione annuale, partecipazione alla riunione periodica e per tutte le prestazioni varie (protocollo sanitario, riunione art. 35, giudizi di idoneità, allegato 3B ecc)
- compenso onnicomprensivo di € 30,00 a persona per le visite mediche preventive/periodiche alle unità di personale A.T.A. con contestuale compilazione del libretto sanitario e il giudizio di idoneità alle mansioni comprensivi di esami strumentali secondo protocollo sanitario
- compenso onnicomprensivo di € 25,00 a persona per le visite mediche dipendente fragile con contestuale compilazione del libretto sanitario e il giudizio di idoneità alle mansioni comprensivi di esami strumentali secondo protocollo sanitario

L'importo di € **250,00** (duecentocinquanta/00) onnicomprensivo di ogni contributo e/o ritenuta a carico del committente e professionista sarà liquidato al termine dell'espletamento delle stesse, previa emissione di regolare fattura e accertamento della regolarità contributiva. Con successivo atto di impegno verranno, altresì e secondo necessità, impegnate e regolate le somme per le visite mediche.

Art. 7 – Tempi di effettuazione delle prestazioni.

Il Medico Competente dovrà assicurare le proprie prestazioni professionali secondo le esigenze e l'organizzazione dell'Istituto Scolastico; in particolare, gli accertamenti dovranno essere effettuati nei giorni feriali e in orario di servizio.

Art. 8 – Durata.

Il presente contratto d'opera che, comunque non è soggetto al rinnovo tacito, ha validità annuale dalla data di sottoscrizione.

Art. 9 Inadempienze contrattuali.

L'Istituto Scolastico potrà chiedere la risoluzione del contratto, oltre che nei casi espressamente previsti dalla Legge, anche in caso di gravi o reiterate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente contratto e nella vigente normativa.

Resta inoltre inteso che nel caso in cui l'Istituto Scolastico, di sua iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del presente incarico, al Medico Competente saranno corrisposti i compensi per le prestazioni già eseguite sino alla data di comunicazione della revoca.

Art. 10 Tracciabilità

Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e si impegna a comunicare ogni eventuale variazione relativa al conto corrente comunicato e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

Art. 11 Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati, detto anche brevemente GDPR), i dati forniti dal Dott. Guido Lacca saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza e di sicurezza, finalizzati ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerente il proprio rapporto di lavoro.

Art. 12 – Controversie.

Per qualunque controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione ed esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto, è competente il Foro di Termini Imerese.

Art. 13 – Norme di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Medico Competente

Dott. Guido Lacca

Il Dirigente Scolastico Reggente

D.ssa Claudia Corselli